



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo

SERVIZIO SEGRETERIA

Telefono 0465674001

e-mail: segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02401730227

Numero di protocollo associato
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

II SINDACO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.09.2018, esecutiva, si nominava la dott.ssa Elsa Masè quale Segretario comunale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante passaggio per mobilità dal Comune di Porte di Rendena (TN), a seguito di attivazione di procedura di mobilità,

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta normativa individua nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e prevede la nomina, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamati i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: "...A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";

Vista la deliberazione n. 15/2013 della CIVIT con la quale si individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico – amministrativo, il soggetto titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, salvo diverse indicazioni statutarie.

Visto il D.Lgs. n. 33 /2013 e ss.mm. avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, che contiene, tra le altre disposizioni, la definizione del principio generale di trasparenza, il diritto generale alla conoscibilità di documenti, informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, nonché la definizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Rilevato in particolare che l'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 ha definito la figura e le funzioni del responsabile della trasparenza, che deve essere nominato in tutte le pubbliche amministrazioni;

Viste le norme regionali e provinciali di adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione individuati dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che:

- con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 07.01.2016, si è, tra l'altro, confermato il decreto sindacale prot. n. G641-130-09/01/2014 di nomina del segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pieve di Bono-Prezzo;
- con decreto sindacale prot. n. 1761 del 11.04.2017, si è nominato il segretario comunale quale responsabile della trasparenza del Comune di Pieve di Bono-Prezzo;

Ritenuto di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza e l'integrità del Comune di Pieve di Bono-Prezzo il segretario comunale dott.ssa Masè Elsa.

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DECRETA

1. di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza ed integrità del Comune di Pieve di Bono-Prezzo il Segretario Comunale dott.ssa Elsa Masè, domiciliata per la carica presso la sede municipale;
2. di comunicare la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, mediante indicazione del nominativo, qualifica ed indirizzo e-mail alla CMT, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento al Segretario comunale nominato e ai responsabili dei servizi e uffici comunali;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

IL SINDACO

Attilio Maestri

documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).